

Consiglio pastorale della zona

Compito del Consiglio pastorale di zona è di favorire una pastorale unitaria delle parrocchie della zona, come è indicato sopra. È composto dal Vicario zonale, dai sacerdoti residenti nella zona, dai diaconi, da una rappresentanza dei religiosi e da laici, il cui numero è da stabilire *in loco*, per ogni parrocchia della zona. Resta in carica tre anni.

Consiglio pastorale di unità parrocchiale

«Luogo principale di sintesi e di discernimento comunitario rimangono gli organismi di partecipazione, primo fra tutti il Consiglio pastorale parrocchiale. Tale strumento costituisce un'importante scuola per lo stesso presbitero, luogo di ascolto e di cooperazione, che contiene un valore ecclesiale da accogliere e promuovere con convinzione. Egli, consapevole che l'esperienza nel ministero può insinuargli la tentazione di operare da solo, verifica costantemente questa sua capacità di dialogo»⁷⁴. È pertanto da sottolineare che «il Consiglio pastorale mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto e protagonista attivo della missione evangelizzatrice, in virtù del fatto che ogni fedele ha ricevuto i doni dello Spirito attraverso il battesimo e la cresima»⁷⁵. È il caso di ricordare la *missio* del Consiglio pastorale, delineata già nel 1966 da Paolo VI: «È compito del Consiglio pastorale studiare, esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali, e proporre quindi conclusioni pratiche, al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del Popolo di Dio con il Vangelo»⁷⁶.

Nella prospettiva delle unità parrocchiali il consiglio pastorale sia unico per tutte le parrocchie dell'unità, come propone chiaramente l'Istruzione della Congregazione per il clero: «Nel caso di più parroc-

⁷⁴ CEI, *Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente*, cit., p. 13.

⁷⁵ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, cit., 110.

⁷⁶ PAOLO VI, Lettera apostolica "Motu Proprio" *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, I, 16, § 1.

chie affidate a un solo parroco, o in presenza di unità pastorali è possibile in tali casi costituire un unico Consiglio pastorale per più parrocchie»⁷⁷. Ciò dovrebbe favorire una pastorale d'insieme più unitaria e meglio coordinata. Resta in carica tre anni. È evidente che il Consiglio pastorale dell'unità parrocchiale sostituisce i Consigli pastorali delle singole parrocchie, le quali tuttavia potranno continuare a mantenere una o più commissioni di laici chiamati a collaborare con il parroco in solido alle iniziative pastorali della singola parrocchia.

Consiglio parrocchiale per gli affari economici

«Altrettanto importante è il regolare funzionamento del Consiglio per gli affari economici. Il coinvolgimento dei fedeli negli aspetti economici della vita della parrocchia è un segno concreto di appartenenza ecclesiale: si esprime nel contribuire con generosità ai suoi bisogni, nel collaborare per una corretta e trasparente amministrazione, nel venire incontro alle necessità di tutta la Chiesa mediante le forme attuali del "sovvenire" (otto per mille e offerte per il sostentamento)»⁷⁸. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici «è luogo di condivisione che assicura una corretta e proficua gestione dei beni della parrocchia»⁷⁹. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici resta in carica tre anni. Come stabilisce il diritto canonico⁸⁰, «in ogni parrocchia deve necessariamente essere costituito il Consiglio per gli Affari Economici, organismo consultivo, presieduto dal parroco e formato da almeno altri tre fedeli»⁸¹. Ma – come già è stato ricordato – «nulla vieta

⁷⁷ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, cit., 108.

⁷⁸ CEI, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, cit., II, 12.

⁷⁹ ID., *Lievito di fraternità, Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente*, cit., pp. 43-51.

⁸⁰ Can. 115 par. 2 e per analogia can. 492, par. 1. Sull'obbligatorietà del Consiglio parrocchiale per gli affari economici si veda il can. 537.

⁸¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, cit., 102.

che la medesima persona possa essere membro del Consiglio per gli Affari Economici di più parrocchie, qualora le circostanze lo richiedano»⁸².

Per il suo ruolo di legale rappresentante, il presbitero moderatore dell'unità parrocchiale è tenuto a presiedere le riunioni del Consiglio per gli affari economici o comunque essere sempre invitato alle stesse. Per particolari questioni di straordinaria amministrazione è opportuno che alle riunioni partecipino tutti i parroci in solido dell'unità parrocchiale.

⁸² Ivi, 104.